

AGENZIA: (687/111) – ROMA ESEDRA

NUMERO DI POLIZZA: **2022/50/2645506**
CODICE RISCHIO: 132**CONTRAENZA:**A-GAS ITALIA SRL
VIA CAVOUR 96 67051 – AVEZZANO (AQ)

PARTITA IVA: 02097280669

CODICE FISCALE: 02097280669

BENEFICIARI:REGIONE ABRUZZO
VIA LEONARDO DA VINCI 6 67100 – L'AQUILA (AQ)

PARTITA IVA: 97658780586

CODICE FISCALE: 80003170661

DECORRENZA CONTRATTO: 15/07/2022

SCADENZA CONTRATTO: 15/07/2032

DURATA CONTRATTO: aa 10 mm 00 gg 00

USCITA PORTAFOGLIO: 15/07/2032

PRIMA SCADENZA: 15/07/2032

FRAZIONAMENTO DI PROROGA:
FRAZIONAMENTO DI EMISSIONE: Unico
TACITO RINNOVO: NO**IMPORTO CAUZIONE:** 91.000,00 € NOVANTAUNOMILA/00

COASSICURAZIONE: No

SVILUPPO DEL PREMIO	Netto	Accessori	Diritti	Imposte	Totale
Prima Rata €	8.486,69	2.121,68	58,30	1.333,34	12.000,01
Rate Successive €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COOBBLIGATI: NO

La presente polizza è emessa in ROMA il 15/07/2022

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore) _____

 Esempio per l'Ente Garantito Esempio per la Direzione Esempio per il Contraente Esempio per l'Agenzia

1234567890

Utente:A168708
Mod. 5001 CAU

APPENDICE GENERICA

AGENZIA : ROMA ESEDRA POLIZZA n. : 2022/50/2645506 APPENDICE N. 1 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

ASSICURATO: REGIONE ABRUZZO**CONTRAENTE:** A-GAS ITALIA SRLCon la presente appendice si dà e si prende atto che:
SI PRECISA L'ESATTA DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO:REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE-DPC026-SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE
VIA CATULLO, 2 PESCARA

FERMO IL RESTO

Fatta in n. 4 esemplari ad un solo effetto, in ROMA (RM) il 11/05/2023.

IL CONTRAENTE**L'ASSICURATO****SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**
L'Agente Procuratore

Il premio relativo alla presente polizza pari a € , oltre al contributo per il Fondo di Solidarietà, pari a € è stato incassato il _____ in

L'Agente/L'Intermediario _____
Il premio relativo alla presente polizza pari a € , oltre al contributo per il Fondo di Solidarietà, pari a € .

elemento di controllo per gestione documentale

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Via Corte d'Appello n.11 - Torino (Italia) ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473.

Al presente contratto si applica la legge italiana.

L'esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di competenza dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - con sede in Via V. Colonna, 39 - 00193 Roma.

POLIZZA 2022/50/2645506

AGENZIA N.687 ROMA ESEDRA

**POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI
RIFIUTI AI SENSI DEL D.Lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

PREMESSO

1- che, con deliberazione n. **DPC026/13 del 27/01/2022** la Giunta Regionale dell'ABRUZZO ha autorizzato la Ditta **A-GAS ITALIA SRL** con sede in **VIA CAVOUR, 96-AVEZZANO (AQ)** (in seguito denominato contraente) all'esercizio delle operazioni di **DETERMINAZIONE N.DPC026/13 DEL 27/01/2022-ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL TRATTAMENTO E RECUPERO DEL RIFIUTO 16 05 04*GASIN CONTENITORI A PRESSIONE (COMPRESI GLI HALON) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE; CER 140601* CLOROFLUOROCARBURI, HCFC, HFC**

presso l'impianto ubicato nel Comune di **AVEZZANO**;

2- che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dalla deliberazione di cui al punto 1) il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di € 91.000,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3- che la suddetta garanzia può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

4- che il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1-, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo;

5- che è denominata Ente Garantito: la Regione **ABRUZZO**;

CIO' PREMESSO

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, domiciliata in Torino, via Corte d'Appello n.11 (in seguito denominata "Società") con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 C.C. e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del Contraente - il quale accetta per sè, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € 91.000,00 (€ Novantunomila/00) a

garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa bonifica e ripristino ambientale.

La presente polizza ha la durata di anni 10+2 a partire dal 15/07/2022 al 15/07/2032 (+2 15/07/2034).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'Ente Garantito

Art. 1) Durata della polizza - La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno.

Decorso detto periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art.2) Delimitazione della garanzia - La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2. della premessa non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo risultasse insufficiente, l'Ente Garantito si riserva di richiedere al Contraente idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma in ogni caso, la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art.3) Calcolo del premio - Supplemento di premio - Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art.4) Pagamento del risarcimento - Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Giunta Regionale di che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 C.C. la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art.5) Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.



Art. 6) Pagamento del premio ed altri oneri – L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7) Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8) Foro competente - Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 9 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia il premio rimane integralmente acquisito alla Società.

Art.10 - Rivalsa - L'impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e la Regione, - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 cod.civ.

Art.11 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico dell'Impresa.

Art. 12) Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo - Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro, ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al punto 4: della premessa ;
- d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) revoca o sospensione dell'autorizzazione, ripetute diffide al Contraente ad eliminare irregolarità, rinuncia

all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del Contraente.

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.



Art.13 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.14 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

L'IMPRESA

LA SOCIETA'
La Direzione Generale

Fatta in quattro esemplari ad un unico effetto, li 15/07/2022

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'
La Direzione Generale

